

## Bur n. 38 del 06/05/2008

Servizi sociali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 870 del 08 aprile 2008

Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti e disabili accolti nei Centri di Servizio residenziali. Anno 2008

***(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)***

[L'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Valdegamberi, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Francesca Martini, riferisce quanto segue.

Il Consiglio Regionale con la Legge regionale n° 1 del 27 febbraio 2008 "Legge Finanziaria per l'esercizio 2008" art. 3, ha previsto l'istituzione del Fondo Regionale per la non autosufficienza allo scopo di ampliare ed implementare il sistema regionale di assistenza sociale e di protezione per le persone non autosufficienti e di tutela delle loro famiglie, di potenziare la rete dei servizi e garantire le prestazioni attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone anziane non autosufficienti, nonché di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie commisurate alla gravità del bisogno.

Nel fondo così delineato confluiscono tutte le risorse destinate alla assistenza residenziale, semi-residenziali e domiciliare delle persone anziane e disabili:

- ◆ Fondo per la non autosufficienza – concorso regionale alla spesa per l'assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti presso i Centri di Servizio residenziali ad intensità sanitaria minima/ridotta e media e da riconversione ospedaliera Euro 429.000.000,00;
- ◆ Fondo per la non autosufficienza – concorso regionale alla spesa per l'assistenza riabilitativa semi-residenziale per anziani non autosufficienti presso i Centri Diurni Euro 6.000.000,00;
- ◆ Fondo per la non autosufficienza – concorso regionale alla spesa per assistenza riabilitativa residenziale di disabili e per altra assistenza riabilitativa estensiva Euro 46.000.000,00.

Con il presente provvedimento, pertanto, si provvede a determinare per l'anno 2008 il valore della quota di rilievo sanitario che le Aziende ULSS devono riconoscere per le impegnative emesse alle persone non autosufficienti accolti nei Centri di Servizio residenziali per anziani (Case di Riposo per non autosufficienti, Nuclei di RSA, RSA di base e Centri Diurni socio-sanitari) e nelle strutture di cui alla DGR 2573 del 4 agosto 2000.

Pertanto considerata la disponibilità finanziaria prevista dalla LR 2/08 "Bilancio regionale di previsione per l'anno 2008", il relatore propone, per l'anno 2008, di incrementare del 2,5%, nelle suddette tipologie di Centri di Servizio, il valore della quota giornaliera di rilievo sociosanitario per gli ospiti anziani non autosufficienti riconosciuta per l'anno 2007 con la DGR 2646 del 7 agosto 2007.


Per effetto di tale incremento, per l'anno 2008, il valore delle quote giornaliere di rilievo sociosanitario per anziani non autosufficienti sono così determinate:

<b>Quota di rilievo sanitario per</b>	<b>Anno 2008</b>
---------------------------------------	------------------

<b>anziani non autosufficienti</b>	
I Livello	Euro 46,87
II Livello	Euro 53,57
Quota di rilievo sanitario per le Grandi Strutture di cui alla DGR 2537 del 4 agosto 2000	Euro 93,06
Quota di rilievo sanitario per i Centri Diurni	Euro 26,77

Al fine della predisposizione delle schede di rendicontazione e delle dovute dichiarazioni fiscali, la quota di rilievo sociosanitario comprende operatori di assistenza, infermieri, coordinatore, area sociale (psicologo, educatore), ausili.

Il relatore propone altresì di riconoscere per l'anno 2008 l'incremento del 2,5% che per quanto riguarda l'accoglienza delle persone con disabilità ospitate in Centri Servizio residenziali, aggiornandola secondo quanto indicato dalla tabella sottostante, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo n. 59 della Legge Regionale 2/2007 ("Modifica all'articolo 27, comma 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005"), con cui si è provveduto alla articolazione delle quote stesse su tre livelli con la DGR 4589 del 28 dicembre 2007. A tal proposito si precisa che per mero errore materiale la DGR 4589 del 28 dicembre 2007 riportava erroneamente Euro 32,26 quale valore della quota di rilievo sociosanitario di III livello anziché Euro 32,65 (ricavati dall'incremento del 2,5% della quota definita con DGR 464/2006 pari a Euro 31,85). Pertanto le Aziende ULSS dovranno provvedere all'adeguamento per l'anno 2007 della quota di III livello per l'accoglienza delle persone disabili nei Centri di Servizio Comunità Alloggio.



Le Aziende ULSS sono autorizzate a riconoscere agli Enti Gestori dei Centri di Servizio il valore delle quote così come sopra determinato con decorrenza 01/01/2008. Ai fini della rendicontazione anno 2008, con successivo provvedimento, saranno impartite disposizioni alle Aziende ULSS e agli Enti Gestori, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 457/2007 e DGR 4589 del 28 dicembre 2007.

Anche ai fini di quanto previsto dall'ordine del giorno n° 1262 approvato il 26 gennaio 2006 dal Consiglio Regionale in sede di discussione della LR 2 del 3 febbraio 2006 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", le Aziende ULSS sono tenute a liquidare le competenze spettanti agli Enti Gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali entro il mese successivo alla presentazione del resoconto, secondo quanto disposto dalla DGR 2313 del 21 luglio 2000.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33 comma 2 dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione

regionale e statale;

- ◆ Visto l'Art.3 bis, comma 5 del DLgs.n.502 del 1992
- ◆ Vista la DGR 2313 del 21 luglio 2000
- ◆ Vista la DGR 2573 del 4 agosto 2000
- ◆ Visto il Decreto n°2793 del 29 dicembre 2000
- ◆ Vista la DGR 457 del 27 febbraio 2007
- ◆ Vista la DGR 2646 del 7 agosto 2007
- ◆ Vista la DGR 4589 del 28 dicembre 2007
- ◆ Vista la Legge Regionale n°1 del 27 febbraio 2008 art. n° 3]

delibera

- ◆ La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- ◆ Di stabilire il valore della quota di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone non autosufficienti e disabili nei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali, è adeguata per l'anno 2008 come espresso nella parte motiva del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'Art. 3 LR 1/08;
- ◆ Che le Aziende ULSS provvedano all'adeguamento per l'anno 2007 della quota di III livello per l'accoglienza delle persone disabili nei Centri di Servizio Comunità Alloggio, così come indicato nella premessa;
- ◆ Di autorizzare le Aziende ULSS a riconoscere, per l'anno 2008, agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie afferenti al fondo per la non autosufficienza (capitoli 100410, 100412 e 100413 del bilancio di previsione per l'anno 2007), il valore della quota di rilievo sanitario così come determinato nella parte motiva, fatte salve le risultanze effettive del rendiconto finale;
- ◆ Di trasmettere il presente atto alle Aziende UULLSSSS.